



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Al Presidente

Roma, data, protocollo

Allegati: n. 20

Ai Sigg. Presidenti delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Caserta
Catania Crotone Firenze Foggia Lecce Milano Palermo
Padova Roma Salerno Siracusa Torino Trieste Verona

Ai Sigg. Presidenti in via esclusiva delle Sezioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Bologna II Firenze I Genova II
Milano I Milano III Monza-Brianza
Roma I Roma III Roma IV

Ai Sigg. Presidenti in via non esclusiva delle Sezioni delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di

Agrigento Bari Bergamo Bologna I
Campobasso Crotone Forlì Genova I Latina
Livorno Milano II Napoli I Novara Perugia
Torino I Torino II Trapani Treviso Udine Vicenza

e, p.c.: Al Gabinetto del Ministro

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16 - 00187 Roma
Pec: commissione nazionale asilo@pecddoi.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo
Il Presidente

Al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Alla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della
Polizia delle Frontiere

= SEDE =

Oggetto: Lista dei Paesi di origine sicuri -- trasmissione "Schede Paesi" -- procedura accelerata.

Si fa seguito alla nota circolare di questa Commissione Nazionale, prot. n. 8864 del 28 ottobre u.s., concernente l'argomento indicato in oggetto.

In proposito, si ritiene opportuno fornire ulteriori indirizzi, ai sensi dell'art. 5, D.L.vo 25/2008, in ordine all'applicazione della norma relativa ai Paesi di origine sicuri, anche in relazione a quesiti *medio tempore* qui pervenuti.

In primo luogo, sotto il **profilo procedurale**, nel ribadire la sequenza temporale dei termini procedurali così come definita dalla lettura interpretativa congiunta del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e dell'Ufficio Affari Legislativi e Relazioni Parlamentari, si evidenzia che le domande ricadenti nell'ambito in esame sono soggette a calendarizzazione **prioritaria**, ai sensi dell'art. 28, D.L.vo 25/2008 ed a procedura accelerata, ex art. 28-bis della medesima fonte legislativa. Per quanto concerne la comunicazione delle Questure alle Commissioni per la fissazione della data dell'audizione, si rinvia a quanto previsto con Circolare numero 8560 del 16 ottobre 2019 a firma del Capo del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione che, ad ogni buon fine, si allega in copia. E' evidente, inoltre, che l'applicazione della procedura investe le istanze di asilo formalizzate successivamente alla data della precedente Circolare del 28 ottobre u.s..

A tale ultimo riguardo è opportuno precisare che la fattispecie in esame, per gli aspetti procedurali, si applica a **tutti i richiedenti provenienti da un Paese di origine sicuro**, non operando, in questo caso, la condizione prevista per la procedura di cui all'art. 28 bis,

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16 - 00187 Roma
Pec: commissionenazionalecasilo@pecdcci.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo Il Presidente

comma 1 ter, destinata solo a coloro che presentano **domanda alla frontiera** o nelle zone di transito dopo essere stati fermati per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli.

Sotto il **profilo sostanziale**, occorre rilevare che, a norma del combinato disposto degli artt. 28 ter e 32, lett. b-bis, D.L.vo 25/2008, la decisione di rigetto, nei casi in esame, è qualificata dalla **manifesta infondatezza**, con rilevanti conseguenze in termini di efficacia sospensiva automatica del ricorso giurisdizionale e dei termini per l'impugnazione. Il provvedimento è assunto dal collegio nel rispetto del **quorum funzionale e strutturale** prescritto dall'art. 4, comma 4, D.L.vo 25/2008, in base al quale *"le Commissioni Territoriali sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3, settimo periodo, e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente....."*.

Si ritiene, infine di rammentare che l'art. 2-bis, comma 5, D.L.vo 25/2008, introduce una **presunzione di sicurezza iuris tantum** che può essere superata ove il richiedente, per l'effetto dell'inversione dell'onere probatorio, allegghi fondati gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la sua situazione particolare che presenta profili di rischio.

Va qui specificato anche che con riguardo ai requisiti per il **riconoscimento della protezione sussidiaria** ex art. 14, lett. c), D.L.vo 251/2007, mentre non paiono sussistere margini per l'applicazione generalizzata della misura ad un richiedente proveniente da uno dei Paesi di origine sicuri - in quanto l'inclusione nella relativa lista è determinata anche dall'insussistenza di pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale - nondimeno l'interessato può allegare fondatamente di avere un'esposizione personale rispetto ad un tale rischio. Soccorre, a tale proposito, la ricostruzione dell'istituto della protezione sussidiaria per violenza indiscriminata, mediante la c.d. *sliding scale*, come affermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, *Elgafaji c. Staatssecretaris van Justitie*, C-465/07, 17 febbraio 2009, § 39).

Al fine del più corretto inquadramento della situazione degli Stati inseriti nella lista di cui all'oggetto, si trasmettono le "Schede Paese" che, con il contributo della COI Unit di questa CNA, sono state elaborate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Caserma S. Marcello via S.S. Apostoli n. 16 - 00187 Roma
Pec: commissionenazionaleasilo@pecdici.interno.it



Ministero dell'Interno

Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo

Il Presidente

Le predette schede saranno soggette al monitoraggio della COI Unit ai fini dell'eventuale, necessario aggiornamento.

Si fa riserva di formulare ulteriori indirizzi in materia, anche a seguito di osservazioni, segnalazioni o quesiti che dovessero pervenire da parte di codeste Commissioni territoriali nel corso del primo periodo di applicazione delle norme sopra commentate.

Sandra Sarti
